



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 2904/2024

**OGGETTO: GL COSTRUZIONI S.R.L.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)  
RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED ACUSTICA.  
ACCERTAMENTO IN ENTRATA 1138,23 EURO PER ONERI DI ISTRUTTORIA EMISSIONI,  
RIFIUTI E DIRITTI DI ISCRIZIONE RIFIUTI.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3116\_2024.docx

Hash:

F58983DCFF9298AF538F27F55D2A36FEBA7C5E44B458CCB92140A1C37F58469C0C33CAD632DDB5  
A54FAE352B5CD40997A51A85A45B93633E50D62DE4FB9FCE9

Nome file allegato: Allegato 1 Emissioni in atmosfera.pdf

Hash:

764F2E9BD1003F1B8F6B1EECD57028C12E22BD80BBF6FA5BE2292C94A98FDC5FD5ECB8FFF299CD1  
CADEA0F0EF0B8F0B87C2E5C70F421D19B9A7E01684D657B1A

Nome file allegato: Allegato 2 Comparto Rifiuti.pdf

Hash:

7A193C69E1C840202246FAB9F31D5802AEB623D177FCF3A63BB65154B3592EBEFA7DAF30C718083  
D19F3293A72A831B568899CF7E05087765BFC51B585DCD885

Nome file allegato: Allegato\_3\_acustica\_123602\_parere\_AUA\_GL\_Costruzioni\_srls.pdf.p7m

Hash:

DE7F71382A495EFB50DB5CD43B747A5427F906A6C404740BDA56616462002439374C8F44DB191BE  
803A8FFCDA1BA811A26ED19A49FBE981ABA1050C2A5F001D9

Nome file allegato: Allegato\_4\_Planimetria-A02-signed.pdf

Hash:

D4254762ADF874FD1110AD43A621982D4FD6E64326CC66BDF48BE204AD8CB25FAA5B128EA3C02C  
E602A9E343661BC487ADA991B7B8EA166AB7E6FCBC48EDD462

**Sottoscritta da  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2904/2024

**Oggetto: GL COSTRUZIONI S.R.L.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 1138,23 EURO PER ONERI DI ISTRUTTORIA EMISSIONI, RIFIUTI E DIRITTI DI ISCRIZIONE RIFIUTI.**

In data 13/11/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### Visti

il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

**Preso atto** che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

### **Visti in particolare**

#### **relativamente al comparto emissioni in atmosfera**

la Parte V, Titolo I, del D.Lgs.152/2006, e ss.mm.ii., "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

#### **relativamente al comparto rifiuti**

il D.M. 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

la Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii., "Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

la circolare prot. n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006”;

### **relativamente al comparto acustica**

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

### **Premesso che**

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 43049 del 04.07.2024 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Genova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti emissioni in atmosfera, acustica e gestione rifiuti con iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in forma semplificata, presentata da GL Costruzioni S.r.l.s, con sede legale in Via Anton Maria Maragliano 7/1, per la realizzazione di un impianto di recupero del fresato di asfalto (EER 170302) con produzione di aggregato riciclato End of Waste (EoW), in area posta all’interno del sedime aeroportuale, sotto il viadotto di Via Pionieri e Aviatori d’ Italia, nel Comune di Genova;

verificata la completezza dell’istanza, sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 45811 del 18.07.2024 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese;

la suddetta comunicazione di avvio procedimento è stata trasmessa anche a Regione Liguria, per l’eventuale espressione delle proprie valutazioni;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

### **Atteso che**

con nota protocollo n. 48846 del 02.08.2024 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto integrazioni per il comparto rifiuti, relativamente al sistema di pesatura, alle operazioni di trattamento e circa la planimetria dell’impianto, con particolare riferimento all’individuazione delle aree di stoccaggio, trattamento e conferimento dei rifiuti, da inviarsi entro 30 giorni, salvo richiesta di proroga da parte della Società, con contestuale sospensione dei termini procedurali;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53255 del 03.09.2024 la Società ha fornito le integrazioni richieste, che tuttavia non sono risultate complete causa mancanza delle dimensioni delle aree di impianto;

con nota protocollo n. 53673 del 04.09.2024 la scrivente amministrazione ha reiterato la richiesta di integrazioni richiedendo la trasmissione di una planimetria comprensiva delle misure delle aree di impianto, confermando la sospensione dei termini procedurali;

con successive note assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 56291 del 19.09.2024 e n. 57375 del 25.09.2024 la Società ha trasmesso due elaborazioni planimetriche,



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

che sono state valutate come non idonee rispetto a quanto richiesto con la suddetta nota n. 53255 e pertanto, con nota protocollo n. 57741 del 26.09.2024, la scrivente amministrazione ha chiesto nuovamente alla Società di fornire un elaborato planimetrico aggiornato e completo di tutte le informazioni necessarie.

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 59644 del 07.10.2024, pervenuta tramite il S.U.A.P., GL Costruzioni S.r.l.s. ha trasmesso la planimetria richiesta, la quale è stata valutata, dai referenti tecnici di comparto, conforme a quanto richiesto e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto (Allegato 4);

### **Preso atto che**

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 43795 del 09.07.2024 è pervenuto dal Comune di Genova parere favorevole in materia di acustica (Allegato 3);

che il suddetto parere è pervenuto, altresì, dal S.U.A.P. in pari data, con nota assunta al protocollo con n. 43798;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 47718 del 29.07.2024 la Regione Liguria ha comunicato che il progetto in oggetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), conclusasi con Decreto Dirigenziale n. 3439 del 23.05.2024, con il quale è stato indicato che lo stesso non dovesse essere assoggettato al procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., purché fossero rispettate le seguenti condizioni ambientali, da ottemperare in fase esecutiva:

- a) la produzione di granulato di conglomerato bituminoso deve essere effettuata esclusivamente "a freddo";
- b) deve essere prevista la copertura dei cumuli nei momenti di chiusura o di non attività dell'impianto

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 49181 del 05.08.2024 ASL 3 Genovese ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53323 del 03.09.2024 il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole relativamente al comparto emissioni in atmosfera ed urbanistico – edilizio; in particolare, relativamente al comparto urbanistica, sono stati richiamati e confermati i contenuti di quanto già espresso nell'ambito del procedimento di assoggettabilità alla V.I.A. con nota protocollo n. 0214474 del 09.04.2024;

con nota protocollo n. 61699 del 15.10.2024 la Città Metropolitana di Genova, ai fini del prosieguo del procedimento autorizzativo di competenza, ha chiesto alla Direzione Urbanistica del Comune di Genova di voler meglio specificare, nel più breve tempo possibile, se quanto comunicato dovesse intendersi quale parere favorevole, parere negativo o parere favorevole condizionato;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62427 del 18.10.2024 la Direzione Urbanistica del Comune di Genova ha riscontrato la suddetta comunicazione, chiarendo che il parere espresso deve intendersi quale parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. le attività siano soltanto strettamente correlate alla funzionalità dell'aeroporto e pertanto ad essa complementari, e che siano, nel contempo, ricomprese nei limiti delle concessioni sottoscritte con l'autorità aeroportuale;
2. essendo l'area in argomento ubicata in prossimità della zona interessata al progetto "Monorail People Mover" di futura realizzazione, sia verificata l'interferenza dell'attività in argomento, sia sotto il profilo edilizio, sia sotto il profilo ambientale, con l'intervento sopramenzionato ed i successivi sviluppi dello stesso, sottolineando che, dalla data di avvio dei lavori della



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

sopracitata opera, l'area non potrà in alcun modo essere interessata dalle attività oggetto dell'istanza;

con nota protocollo n. 63262 del 22.10.2024 la scrivente amministrazione ha provveduto a comunicare alla Società il parere espresso dal Comune di Genova, facendo presente che le suddette condizioni sarebbero state recepite nell'atto di autorizzazione e fornendo pertanto alla stessa la possibilità di trasmettere eventuali osservazioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

### **Rilevato che**

le relazioni istruttorie per i comparti emissioni in atmosfera e rifiuti risultano essere state fornite rispettivamente nelle date di seguito indicate:

- relazione tecnica comparto rifiuti in data 10.10.2024;
- relazione tecnica comparto emissioni in atmosfera in data 21.10.2024;

le soprarichiamate relazioni sono inserite nell'apposito fascicolo informatico, unitamente alla relazione di chiusura del procedimento;

dalle suddette relazioni si evince che il ciclo produttivo della Società è quello indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;

### **Emissioni in atmosfera**

#### **Atteso che**

in base a quanto disposto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le attività di movimentazione di sostanze polverulente necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed in particolare, nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;

l'attività svolta dalla Società può originare emissioni di polveri in seguito alle operazioni di carico, scarico e movimentazione di rifiuti e materiali;

per tali emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili il gestore debba provvedere la limitazione e il contenimento mediante accorgimenti e misure idonee come indicato nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la Società, come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza, ha già previsto di adottare specifiche misure per l'abbattimento delle polveri durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti;

che le specifiche misure proposte risultano adeguate al fine di evitare efficacemente l'emissione diffusa di polveri;

#### **Considerato che**

presso l'impianto non sono previste emissioni in atmosfera convogliate. Tuttavia, le attività descritte potrebbero comportare emissioni diffuse di polveri durante le fasi di scarico, vagliatura, miscelazione e movimentazione del fresato rifiuto EER 170302, nonché durante il transito di automezzi e infine il carico del granulato riciclato (EoW);

per la riduzione delle emissioni di polveri, in fase di lavorazione, la Società provvederà:

- a umidificare all'occorrenza i cumuli in fase di scarico e movimentazione;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- alla copertura dei cumuli secondo quanto prescritto dalla Regione Liguria in fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (nonostante la posizione molto protetta del deposito coperto che permette di escludere, in linea di principio, il trasporto eolico delle polveri durante i momenti di chiusura dell'impianto in assenza di lavorazioni);
- a tenere pulite le zone di transito degli autocarri al fine di evitare di sporcare la viabilità esterna con conseguente emissione secondaria di polveri;

le attività di produzione del conglomerato bituminoso riciclato comportano il recupero del fresato di asfalto. Lo stesso è gestito, in ingresso al centro, come rifiuto identificato con codice EER 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301. Il rifiuto è classificato non pericoloso e inerte;

la Società tratterà materiali fresati provenienti dalla scarificazione a freddo del manto stradale. Da tali operazioni derivano materiali che hanno già una pezzatura tale da consentire l'utilizzo degli stessi senza che sia necessaria una fase di macinazione. Operazione che sarebbe invece prevista nel caso di gestione dell'asfalto in blocchi, proveniente ad esempio dalla demolizione del manto stradale. Il fresato di asfalto verrà trasformato in granulato riciclato mediante operazioni, a freddo, di vagliatura e separazione delle frazioni estranee;

data la tipologia del materiale, inerte e inodore (la tensione di vapore dei bitumi è trascurabile a temperatura ambiente), le uniche potenziali emissioni diffuse possibili sono quelle di polveri, che saranno minimizzate umidificando i materiali con acqua nebulizzata, durante le fasi di movimentazione;

**Preso atto** che la Città Metropolitana in data 23.07.2024 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 24.07.2024;

**Dato atto** che sono stati corrisposti in data 01.07.2024, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a € 600,00, quelli relativi al comparto rifiuti pari a € 280,00 e il pagamento dei diritti di iscrizione alla classe 4 pari a € 258,23;

**Vista** la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 65066 del 31.10.2024;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come da allegato;

**Atteso che** il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

**Ritenuto** che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a GL Costruzioni S.r.l.s., per l'attività da svolgere presso l'insediamento sito a Genova in Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 e Allegato 2 al presente atto;

### DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatto salvo i diritti di terzi,

- A) di rilasciare a GL Costruzioni S.r.l.s. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti rifiuti, emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività che sarà svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Pionieri ed Aviatori d'Italia;
- B) di procedere all'iscrizione di GL Costruzioni S.r.l.s. in classe 4 al n. 545 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in forma semplificata;
- C) di autorizzare l'insediamento di cui alla lettera A) alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni, contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- D) di assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto rifiuti, al rispetto delle prescrizioni, contenute in Allegato 2, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- E) di prendere atto della non assoggettabilità dell'attività al Regolamento Regionale 4/2009 poiché tutte le attività di gestione dei rifiuti (R13 messa in riserva e R5 per l'ottenimento di granulati riciclati EoW) saranno svolte all'interno di un'area completamente coperta;
- F) di prendere atto, relativamente alla materia acustica, del parere rilasciato dal Comune di Genova, Allegato 3, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto.

Il presente atto è sottoposto alle condizioni impartite dal Settore V.I.A. di Regione Liguria e dalla Direzione Urbanistica del Comune di Genova come specificato in premessa.

### INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- GL Costruzioni S.r.l.s.;
- Comune di Genova;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- ASL 3 Genovese;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- Albo regionale dei gestori ambientali.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 100 giorni dalla data di ricezione dell'istanza avvenuta il 04.07.2024, tenuto conto della sospensione di 32 giorni dei termini per richiesta integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale  
Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in Atmosfera

## **ALLEGATO 1. – EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITÀ DELLA GL COSTRUZIONI S.R.L.S - SEDE LEGALE IN VIA ANTON MARIA MARAGLIANO 7/1- AREA POSTA ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE, SOTTO IL VIADOTTO DI VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA, NEL COMUNE DI GENOVA.**

#### **Descrizione dell'attività**

L'Azienda, presso l'area posta al di sotto del viadotto che, dal sistema di rampe che collega la via Siffredi e il casello autostradale della A10, conduce alla rotatoria di accesso all'Aeroporto di Genova, con accesso da Via della Superba, intende realizzazione, oltre a un deposito mezzi, intende realizzare un'area per il recupero del fresato d'asfalto proveniente da lavori di costruzione manutenzione di strade e piazzali industriali incluse le attività di rimozione asfalto e asfaltatura con una capacità massima annuale pari a 15.000t. L'attività consisterà in operazioni di recupero (R5 finalizzate all'ottenimento di non più rifiuti "end of waste" abbreviato EoW) per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva e conforme alle caratteristiche di cui al paragrafo 7.6.4 dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5.2.98.

Le attività svolte sul fresato di asfalto proveniente dalle demolizioni stradali, EER 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, saranno:

- messa in riserva R13 (quantitativo massimo istantaneo 1.500 t pari a 1.100 m3)
- recupero R5 (fino a 70 t/g pari a 50 m3)

L'area di stoccaggio si trova completamente al coperto in quanto al di sotto della rampa che conduce all'aeroporto Cristoforo Colombo. Tale, situazione limita il trasporto eolico di materiale polverulento ed esclude il dilavamento dei rifiuti a causa di precipitazioni meteoriche.

#### **Prescrizioni**

di seguito sono riportate le prescrizioni che la GL COSTRUZIONI S.R.L.S, per l'attività svolta in Via Pionieri e Aviatori d'Italia, nel Comune di Genova, ha l'obbligo di osservare. Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, e segnatamente dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. Il sito dell'Azienda dovrà essere delimitato da un'area recintata e dotato di cancello che nei giorni e nelle ore non lavorative deve essere chiuso.
2. I cumuli di rifiuti e di eventuale altro materiale classificato come polverulento dovranno essere stoccati all'interno di aree delimitate e confinate con apposite barriere al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri.
3. Durante la sospensione delle attività lavorative i cumuli stoccati dovranno essere sempre coperti.
4. Prima e durante le fasi di movimentazione, di carico e scarico l'Azienda dovrà evitare emissioni diffuse

di attraverso la bagnatura dei rifiuti e materiali polverulenti, evitando comunque il percolamento di liquidi.

5. L'Azienda dovrà mantenere adeguati sistemi di bagnatura sia nelle aree predisposte allo stoccaggio e alla movimentazione di rifiuti ed altri eventuali materiali polverulenti.
6. L'Azienda dovrà garantire la pulizia delle aree adibite alla movimentazione dei mezzi e alle operazioni di carico e scarico.
7. L'Azienda dovrà comunque adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il trascinarsi di materiale nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento.
8. Presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA presentata al SUAP del Comune di Genova che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

Nel caso in cui L'Azienda proceda ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento, in quanto non apportanti variazioni quali-quantitative delle emissioni, dovrà preventivamente inviare la descrizione degli interventi alla Città Metropolitana di Genova e al Comune di Genova.



Città Metropolitana  
di Genova

Direzione Ambiente

Servizio Tutela Ambientale

Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in Atmosfera

## ALLEGATO 2. – COMPARTO RIFIUTI

### ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITÀ DELLA GL COSTRUZIONI S.R.L.S - SEDE LEGALE IN VIA ANTON MARIA MARAGLIANO 7/1- AREA POSTA ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE, SOTTO IL VIADOTTO DI VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA, NEL COMUNE DI GENOVA.

#### Descrizione dell'attività

L'impresa GL Costruzioni S.R.L.S ha stipulato un contratto di subconcessione con la Società Aeroporto di Genova S.p.A. per un'area di circa 1.300 m<sup>2</sup> sotto il viadotto che collega via Siffredi al casello autostradale della A10 e all'Aeroporto di Genova. La Società intende utilizzare quest'area per effettuare il recupero del fresato d'asfalto derivante da lavori stradali, in particolare da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

Con Decreto n. 3439 del 23 maggio 2024, Regione Liguria ha stabilito che il progetto non necessita di assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) La produzione di granulato di conglomerato bituminoso sia effettuata esclusivamente "a freddo";
- b) I cumuli siano coperti nei momenti di chiusura o inattività dell'impianto.

Presso l'impianto verrà trattato esclusivamente fresato di asfalto (EER 17.03.02, miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) con produzione di granulati EoW conformi al D.M. 69/2018, in riferimento al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii..

L'impianto avrà una capacità massima annuale di 15.000 t pari a 11.000 m<sup>3</sup> e le attività sul fresato di asfalto che saranno svolte sono:

- Messa in riserva R13 (quantitativo massimo istantaneo 1.500 t, pari a 1.100 m<sup>3</sup>);
- Recupero R5 (fino a 70 t/g pari a 50 m<sup>3</sup>).

Presso l'impianto saranno effettuate operazioni di recupero R5, entro il limite di 70 t/g, finalizzate all'ottenimento di materiali non più classificati come rifiuti, ovvero "end of waste" (EoW), per la produzione di conglomerato bituminoso "verGINE". Nella relazione tecnica allegata all'istanza, la Società indica che il conglomerato bituminoso "verGINE" verrà prodotto sia a caldo che a freddo. È importante ricordare che Regione Liguria ha disposto di non assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a condizione che la produzione di granulato di conglomerato bituminoso venga effettuata esclusivamente "a freddo".

L'attività è svolta all'interno di un'area coperta in quanto si trova al di sotto della rampa che conduce all'aeroporto Cristoforo Colombo. Tale ubicazione esclude il dilavamento dei rifiuti a causa di precipitazioni meteoriche pertanto si ritiene che le attività svolte non generino acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento di superfici scolanti. Dato l'assenza di superfici scolanti si può pertanto escludere l'applicabilità del Regolamento Regionale 4/2009.

## **Produzione di conglomerati bituminosi**

Inizialmente, il fresato di asfalto viene conferito all'impianto tramite camion, dove viene scaricato e temporaneamente stoccato in cumuli. All'arrivo, il rifiuto è sottoposto a un controllo preliminare che include una verifica documentale in fase di accettazione e un controllo visivo per verificarne la conformità al codice EER 17.03.02. In alcuni casi, possono essere prelevati campioni per ulteriori analisi. L'impianto adotterà una procedura di accettazione per effettuare tali verifiche.

Una volta accettato, il rifiuto viene messo in riserva tramite l'operazione R13. A questo punto, la Società descrive due possibili destinazioni per il rifiuto:

1. Trattamento R5 nell'impianto;
2. Invio ad altri impianti autorizzati.

Quando il materiale viene trattato in R5 nell'impianto, segue un processo dettagliato che include diverse fasi:

1. Controllo dei rifiuti prima del trattamento: i rifiuti vengono sottoposti a un ulteriore controllo per verificare la conformità del materiale con le specifiche richieste per il recupero R5. Questo include controlli documentali e visivi, oltre all'eventuale prelievo di campioni per analisi chimiche e geotecniche;
2. Cernita e separazione delle frazioni indesiderate: il fresato di asfalto viene trasferito all'area di lavorazione dove viene sottoposto a cernita per separare le frazioni indesiderate. Questo processo assicura che solo il materiale utile prosegua nel ciclo produttivo;
3. Vagliatura con benna: il rifiuto viene vagliato utilizzando un escavatore con benna vagliante. Questo passaggio può essere considerato parte del processo di cernita, in cui il materiale viene ulteriormente raffinato per garantire la qualità del prodotto finale;
4. Miscelazione con materia inerte vergine: il materiale vagliato viene miscelato con materia inerte vergine. Questa operazione avviene in un miscelatore dedicato che assicura un'adeguata combinazione dei materiali per ottenere un prodotto finale omogeneo e conforme alle specifiche tecniche richieste per le nuove opere stradali;
5. Verifiche sui materiali end of waste ottenuti: una volta completata la miscelazione, il materiale end of waste (EoW) ottenuto viene sottoposto a verifiche chimiche e geotecniche per garantire che soddisfi gli standard di qualità e sicurezza richiesti. Questi test assicurano che il conglomerato bituminoso riciclato sia idoneo per l'uso nelle costruzioni stradali;
6. Gestione dei materiali end of waste: il prodotto finale, noto come conglomerato bituminoso riciclato, viene quindi stoccato temporaneamente in appositi silos prima di essere distribuito per l'utilizzo in nuove costruzioni stradali e piazzali industriali. La gestione accurata del materiale EoW è essenziale per garantire che il prodotto finale sia conforme alle normative vigenti e soddisfi le esigenze dei progetti di costruzione.

Il conglomerato bituminoso prodotto verrà impiegato per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva, conformi alle caratteristiche di cui al paragrafo 7.6.4 dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e s.m.i.; il recupero sarà subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo quanto previsto nell'allegato 3 al D.M.5.2.98 e s.m.i. nonché nel rispetto del D.M. 69/2018.

Il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti sarà di un anno. Le aree preposte alla messa in riserva dei rifiuti saranno individuate utilizzando segnaletica orizzontale e/o verticale con i mezzi ritenuti più appropriati, al fine di rendere chiare le delimitazioni. Le altre zone dell'impianto saranno mantenute sgombre da rifiuti.

Con riferimento ai criteri escludenti indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2015 (Aggiornamento 2021-2026), si osserva che viene mantenuta una fascia di rispetto di oltre 200 metri da insediamenti urbani residenziali. Tutti gli altri parametri risultano rispettati.

Di seguito tabella riepilogativa con le principali caratteristiche:

<b>Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998</b>	<b>7.6</b>
<b>Provenienza del rifiuto</b>	Assimilabile all'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo: campi di tiro al volo.
<b>Descrizione del rifiuto</b>	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. Solido polverulento.
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
<b>Codici EER</b>	17.03.02
<b>Descrizione attività</b>	R13 – R5
<b>Quantità massima annua recuperata</b>	15.000 t – 11.000 m <sup>3</sup>
<b>Quantità massima istantanea di messa in riserva</b>	1.500 t – 1.100 m <sup>3</sup>

### Prescrizioni

di seguito sono riportate le prescrizioni che la GL COSTRUZIONI S.R.L.S, per l'attività svolta in Via Pionieri e Aviatori d'Italia, nel Comune di Genova, ha l'obbligo di osservare.

Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. L'Azienda dovrà comunicare almeno 20 giorni prima all'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova la data di inizio dell'attività di gestione dei rifiuti per consentire eventuali attività di verifica presso l'impianto;
2. nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria in allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, potranno essere effettuate le operazioni R13 e R5 sul rifiuto EER 17.03.02.
3. i quantitativi complessivi massimi di rifiuti gestibili dall'impianto non potranno eccedere 15.000 t/a;
4. il quantitativo istantaneo massimo per l'operazione R13 autorizzato è di 1.500 t;
5. il quantitativo massimo di rifiuti trattati con operazione R5 è pari a 70 t/g;
6. nell'impianto potrà essere gestito e trattato esclusivamente il rifiuto avente codice EER 17.03.02;
7. il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti non potrà superare i 12 mesi dalla data di presa in carico sul registro di carico/scarico;
8. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere svolti in modo da:
  - evitare la dispersione di materiale polverulento o aerosol;
  - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;

- rispettare le norme igienico-sanitarie.
9. le aree di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuate chiaramente con idonea segnaletica orizzontale e con cartelli verticali o contrassegni adesivi, scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice EER;
  10. i rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo);
  11. l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dalle aree di messa in riserva e trattamento;
  12. i rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno delle aree individuate e dovranno essere evitati fenomeni di debordo al fine di evitare eventuali dilavamenti dei cumuli da parte di acque meteoriche di stravento;
  13. i rifiuti derivanti dalle attività di stoccaggio dovranno essere trattati in impianto mediante le operazioni autorizzate (R5) o conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
  14. la pavimentazione dell'area di messa in riserva, di conferimento e di trattamento dei rifiuti dovrà essere mantenuta funzionalmente integra ed in buono stato di manutenzione, priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni di inquinanti negli strati superficiali del suolo;
  15. la zona di carico dei mezzi in uscita, a fine giornata lavorativa, dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia a secco mediante mezzi meccanici e/o manuali;
  16. l'impianto dovrà essere dotato di idonea recinzione, la quale dovrà essere mantenuta integra;
  17. dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
  18. dovrà essere comunicata ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredata da nota di accettazione della carica da parte del responsabile incaricato;
  19. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

**Prescrizioni relative all'EoW:**

20. il lotto di conglomerato bituminoso da sottoporre a qualifica come EoW, in base a quanto disciplinato dal D.M. 69/2018, non potrà avere un volume superiore a 3000 m<sup>3</sup> e dovrà avere comunque un volume compatibile con le aree disponibili nell'impianto;
21. i singoli lotti qualificati di granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere mantenuti distinti tra loro in aree dedicate e dovranno essere individuati con idonea cartellonistica che riporti l'indicazione del numero del lotto;
22. dovrà sempre essere garantita la stabilità dei vari cumuli attraverso il posizionamento del materiale inerte secondo angoli di riposo del materiale idonei alla tipologia e alla coesione del granulato e con tutti gli accorgimenti più appropriati;
23. le verifiche dei rifiuti in ingresso e sul granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere effettuate in conformità al D.M. 69/2018, si prescrive in particolare quanto segue:
  - i. il prelievo dei campioni di granulato di conglomerato da sottoporre a qualifiche come EoW dovrà essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, l'adozione di tali procedure dovrà essere esplicitata nei verbali di campionamento da allegare alle rispettive dichiarazioni di conformità. I verbali di campionamento dovranno essere integrati con il documento "piano di campionamento" previsto dalla norma UNI 10802 completo di tutte le informazioni relative alla formazione del campione prelevato (quantità, dimensioni, ubicazione, modalità di giacenza, n° di incrementi prelevati, durata, modalità di conservazione/trasporto, cenni sulla quartatura, etc.) quest'ultimo da conservare presso l'impianto per 5 anni;
  - ii. come previsto dal regolamento ministeriale le analisi chimiche devono essere effettuate da laboratorio certificato di cui deve essere dato riscontro (anche in caso di analisi subappaltate); inoltre in base a quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in relazione all'utilizzo di rapporti di

prova e di certificati analitici, le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
- nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di concentrazione applicabili al caso;
- un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un Chimico iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Chimico iscritto all'Albo professionale;

- iii. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;
  - iv. per quanto riguarda le analisi prestazionali i rapporti di prova devono essere firmati da soggetto abilitato, devono contenere ed esplicitare i dati da riportare nella tabella 1 della DDC (pertanto deve esserci corrispondenza tra i dati analitici e quelli riportati in tabella 1) e devono evidenziare se è rispettato il limite di materie estranee indicato al punto b) e dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;
  - v. le DDC dovranno essere trasmesse a Città Metropolitana e ARPAL quanto prima possibile e comunque non potranno essere commercializzati i lotti di EoW per i quali non si sia provveduto all'invio della rispettiva DDC;
  - vi. le DDC dovranno essere conservate presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
24. la produzione di granulato di conglomerato bituminoso deve essere effettuata esclusivamente "a freddo";
  25. deve essere prevista la copertura dei cumuli nei momenti di chiusura o di non attività dell'impianto;
  26. tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto dovranno essere pesati con un idoneo sistema di pesatura. Gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati nel registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali rilevanti difformità del peso rispetto a quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate e annotate nella sezione "Note" del registro. Gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate dovranno essere conservati per almeno 3 anni. Il sistema di pesatura dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93, ed eseguite da un laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. La Società dovrà annotare gli interventi di taratura (con allegati certificati), di manutenzione e gli eventuali disservizi al sistema di pesatura su un apposito quaderno d'impianto da conservare per almeno 5 anni;
  27. in caso di disservizio al sistema di pesata, dovrà essere previsto un sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso e in uscita, in assenza del quale i conferimenti degli stessi dovranno essere sospesi sino al ripristino del disservizio;
  28. entro 90 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la Società dovrà comunicare a questa Amministrazione il sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso di cui alla

precedente prescrizione;

29. nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Genova;
30. alla chiusura dell'impianto:
  - i. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
  - ii. la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
  - iii. la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta. Nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.
31. entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di 399.704,67 € (corrispondenti a 70 t/g di rifiuti sottoposti a trattamento giornaliero R5 comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), da prestare secondo una delle seguenti modalità:
  - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
  - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
  - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
32. la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
33. l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui ai precedenti punti, stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova e dovrà richiamare esplicitamente gli estremi del presente Atto (n° / del). Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;
34. il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));
35. nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
36. la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione e senza eccezioni;

37. l'importo delle garanzie prestate anche senza modifica dei quantitativi di rifiuti autorizzati dovrà essere aggiornato con adeguamento ISTAT in caso di rinnovo, di modifica sostanziale dell'autorizzazione e di modifica non sostanziale a condizione che, in quest'ultimo caso, siano decorsi almeno due anni dalla stipula iniziale;
38. per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo in regola con le norme del bollo e corredata di documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione relativa agli adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione/completamento dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto.



COMUNE DI GENOVA

Prot. n.

351743 /SF

Genova, 09 07 2024

Oggetto: Legge n. 447/1995 – L.R. n° 12/1998 - D.P.C.M. 01/03/1991 - D.P.R. 13.03.2013 n°59  
PROCEDURA AUA – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Valutazione di Impatto Acustico –  
Attività Impianto di recupero del fresato di asfalto proveniente dalle opere stradali GL COSTRUZIONI  
srls, via P. ed Aviatori d'Italia 1, 16154 Genova  
Pratica n. 123602 (da citare nella corrispondenza).

Alla Città Metropolitana di Genova  
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti  
[pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)

e, p.c. Al SUAP  
Sede

In riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che il titolare della Ditta su citata ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà - acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente con codice identificativo ID n. 02881290999\_18062024\_1533, come previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 così come modificato dal D.lgs. n. 42/2017.

A fronte di quanto sopra si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel N.O.A. che si trascrivono di seguito per comodità:

- **l'attività sia condotta esclusivamente in orario diurno dal Lunedì al Venerdì dalle 07.00 alle 17.00;**
- **siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;**
- **effettuando un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. Detto monitoraggio dovrà essere presentato in allegato alla relazione del T.C.A. di aggiornamento della parte acustica (Nulla Osta Acustico) relativa all'istanza di rinnovo/modifica dell'A.U.A. unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di aggiornamento del NOA e relativo versamento previsto.**

In ultimo:

- con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.”.

Con i migliori saluti.

per Il Direttore  
Ing. Michele Prandi


Il Responsabile della U.O.C. Acustica  
Arch. Grazia Mangili

documento firmato digitalmente



Comune di Genova | Direzione Ambiente |  
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |  
Tel 010 5573273/3208 – Fax 010 5573197 |  
[ambiente@comune.genova.it](mailto:ambiente@comune.genova.it) |  
[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it) |







# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali**

**Oggetto: GL COSTRUZIONI S.R.L.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)  
RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED ACUSTICA.  
ACCERTAMENTO IN ENTRATA 1138,23 EURO PER ONERI DI ISTRUTTORIA EMISSIONI,  
RIFIUTI E DIRITTI DI ISCRIZIONE RIFIUTI.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTR ATA	301000 2	0	30037 71	+	600,00					235	2024			
Note:														
ENTR ATA	301000 2	0	30016 24	+	280,00					233	2024			
Note:														
ENTR ATA	301000 2	0	30016 24	+	258,23					231	2024			
Note:														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	1.138,23									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+										

Genova li, 15/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**